



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIO SANITARIA

Contratto tra l'Azienda regionale della salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. per gli anni 2024/2025/2026.

CIG: B03D9A0EAF

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. (di seguito denominata Struttura), C.F. 80004830909 e P.Iva 01578070904 con sede legale e sede operativa in SAS-SARI VIA VALLE GARDONA 1 - 07100, nella persona del Legale rappresentante, GIGLIO RENATO C.F. GGLRNT58S12A192E, dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31 e ss.mm.ii., prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'ARES ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 e ss.mm.ii.;
- che in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;



- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30.12.2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;

- che con la DGR n. 3/32 del 27.01.2023 (con la quale si sostituisce l'allegato 6 della DGR 7/3 del 26.02.2020) sono stati definitivamente modificati i requisiti minimi specifici autorizzativi per l'accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione territoriale globale dei livelli 1-2-3;

- che le tariffe della riabilitazione territoriale sono state rideterminate con la DGR 31/117 del 29.09.2023, con la DGR 33/10 del 13.10.2023 e con la DGR 2/2 del 18.01.2024;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-
gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata ad erogare prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria con provvedimento SUAPE DEL COMUNE DI SASSARI N. 368 DEL 23/10/2023 ai sensi e per gli effetti della L.R. del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.

- Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);



- il tetto di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL, le sanzioni previste in caso di inadempimento;
- il debito informativo della Struttura verso le ASL, l'ARES, il Servizio sanitario nazionale e il Servizio sanitario regionale in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di Accreditamento Istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vita del presente contratto.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la struttura eroghi le prestazioni oggetto presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse.

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertifi-



ficazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o delle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti Servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei re-



quisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora l'ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per la Struttura causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni



lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempiere. La Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verifichino gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare

all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES,

un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni,

l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata

comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione

ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsi-

asi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del pre-

sente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al pia-

no ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttu-

ra possono determinare la risoluzione del contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le

prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

L'accesso alle prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanita-

ria avviene direttamente su prescrizione, compilata sul ricettario SSN, dal medico

dell'interessato:

a) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 12.01.2017 e ss.mm.ii. "*Defini-*

zione dei LEA", sono a totale carico del SSR;

b) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 12.01.2017 e ss.mm.ii. "*Defini-*

zione dei LEA", sono parzialmente a carico dell'utente o del Comune di residenza

dell'utente.

Nei casi di cui alla precedente lettera a) ovvero di prestazioni a totale carico del

SSR, la Struttura si impegna a comunicare alla ASL, con le modalità definite dalla

stessa, entro il termine di cinque giorni, l'inserimento e/o la presa in carico

dell'assistito.

Per le prestazioni di cui alla lettera b), ovvero quelle parzialmente a carico dell'utente o del Comune di residenza, a seguito della valutazione dell'utente da parte di un'Unità di valutazione interna della Struttura (UVI), la notifica di ammissione deve essere trasmessa dalla struttura alla ASL competente entro 24 ore, unitamente alla scheda di valutazione redatta dalla UVI.

Per le prestazioni di cui alla lettera a), la ASL, entro il termine di 10 giorni dalla formale comunicazione di avvenuto inserimento, effettua le verifiche di appropriatezza procedendo al controllo della sussistenza delle condizioni e dei criteri che giustificano il setting assistenziale attivato dalla Struttura, nonché della congruità del programma personalizzato avviato rispetto alla valutazione multidimensionale effettuata. Tali verifiche sono condotte da equipe specialistiche multiprofessionali, specificatamente individuate dalle ASL. Nei casi di accertata inappropriatezza organizzativa e/o assistenziale, le prestazioni effettuate fin dal momento dell'inserimento nella Struttura sono remunerate secondo le tariffe definite per il livello assistenziale valutato più appropriato dalla ASL. L'equipe della ASL ha facoltà di validare o richiedere la revisione dei piani personalizzati attivati dalla Struttura.

Per le prestazioni di cui alla lettera b) nel caso in cui la valutazione della Unità di valutazione territoriale della ASL sia difforme da quella dell'UVI relativamente alla esigenza di trattamenti riabilitativi, l'ARES dovrà comunque farsi carico del pagamento della tariffa dalla data della notifica dell'ammissione al centro sino alla data di comunicazione della diversa valutazione espressa dall'UVT della ASL.

Articolo 9 - Appropriatezza clinica e tempi di attesa in coerenza col principio di appropriatezza.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le

prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei livelli essenziali di assistenza individuati dal DPCM del 12.01.2017, e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella "Carta dei Servizi", la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 10 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi



erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurta-
zione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile alla

Struttura può comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe
omnicomprese, anche dell'IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti,
così come definite nella deliberazione di Giunta regionale n. 17/9 del 01.04.2020.

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato po-
tranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente con-
tratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o
riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende au-
tomaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla
conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto
dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs n. 502/1992, si con-
viene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione del-
le prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di
cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento
dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di
rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un su-
peramento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un e-

spresso provvedimento della Giunta regionale, che individui i risparmi compensativi

e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di control-

lo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato

temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continua-

tivi, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne

viene data regolare comunicazione alla ASL di residenza del paziente. In tal caso

nei limiti sopra indicati la Struttura si impegna a garantire la conservazione del po-

sto letto con applicazione di una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Articolo 12 - Budget di spesa

Il budget di spesa è il seguente:

Anno	2024:	€	1.666.792,51
------	-------	---	--------------

(unmilioneicentosessantaseimilasettecentonovantadue/51);

Anno	2025:	€	1.655.871,36
------	-------	---	--------------

(unmilioneicentocinquantacinquemilaottocentosettantuno/36);

Anno	2026:	€	1.655.871,36
------	-------	---	--------------

(unmilioneicentocinquantacinquemilaottocentosettantuno/36)

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il

quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto

dal successivo art. 13. Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non

rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 13 - Superamento del budget di spesa

Con riferimento alle lett. a) e b) dell'art. 7, la Struttura si impegna a rispettare il vo-

lume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati

nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.



Le prestazioni che la struttura deciderà di erogare oltre il tetto annuale contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile.

Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;

- da parte della ASL competente: controlli e verifiche presso le Strutture e sulla documentazione sanitaria inerente l'appropriatezza e le modalità di erogazione delle prestazioni, condotte ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente contratto.

La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.



La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del presente contratto.

Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e dacadenze

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e alla Struttura ospedaliera inviante il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura e sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati dalla Struttura ospedaliera inviante, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136/2010 e della delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente

dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo alla Struttura privata l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decuriazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.



Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto contrattualizzato da parte di ogni singola Struttura privata.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura privata interessata.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un'eventuale somma aggiuntiva derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

Art. 17 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2024 fino al 31/12/2026. È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 18 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;



f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura

almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a cia-

scuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla

Struttura, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione

di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. La Struttura potrà

all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di catego-

ria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine,

l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte della Struttura ed eventualmente

dell'associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere

alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre

che della entità della violazione, diffidare la Struttura alla regolarizzazione, asse-

gnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per

provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 c.c.

Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai

sensi dell'art. 2, parte I del DPR 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a re-

gistrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa

allegata al DPR del 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e

a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a ri-

chiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs n. 502/1992 e ss. mm. ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 19 del DPR n. 633 del 26.10.1072 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC alla Struttura e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 21 – Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali.

Articolo 10. Debito informativo.



Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale ARES Sardegna

Dottor Giuseppe Pintor

Il Legale Rapp.te della Struttura

Renato Giglio



ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2024/2026

Prestazioni di riabilitazione globale sanitaria e socio sanitaria

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO	TIPOLOGIA PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2024	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2025	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
OPERA GESU' NAZARENO	3	Riabilitazione residenziale a valenza socio riabilitativa	€ 1.304.288,12	€ 1.295.742,17	€ 1.295.742,17
	5	Diurno a valenza socio riabilitativa per persone con disabilità in situazioni di gravità	€ 362.504,39	€ 360.129,19	€ 360.129,19
Totale complessivo			€ 1.666.792,51	€ 1.655.871,36	€ 1.655.871,36

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento. Si evidenzia infine che saranno possibili spostamenti di budget da una tipologia all'altra solo nel rispetto dei volumi massimi di accreditamento di ciascuna tipologia e nei limiti del tetto di spesa contrattuale.

Le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	OPERA GESU' NAZARENO SRL						
SEDE LEGALE	VIA VALLE GARDONA N. 01 - 07100 SASSARI						
SEDE OPERATIVA	VIA VALLE GARDONA N. 01 - 07100 SASSARI						

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
NGSSFN75S43A192LB8:I108	ANGIUS	STEFANIA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
RBDMGR60A56L219E	ARBADO	MARIA GRAZIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
BSLPLA88M24I452U	BASILE	PAOLO	CUOCO	24	CUOCO		DIPENDENTE	
BCCGN85A10I452W	BECCA	GIOVANNI LUIGI	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE	istruttore sport disabili cusi e fidal, pedagogista	DIPENDENTE	
BGNRRT69B65E625R	BIAGINI	ROBERTA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
BNCVLR96C51452U	BIANCO	VALERIA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
BNONDA79S68I452E	BONU	NADIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
CMBLSN89E70I452V	CAMBILARGIU	ALESSANDRA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
CNAPLA70T52I452C	CANU	PAOLA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
CAOMLN72A60I452V	CAO	MARIA ELENA	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	36	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE		DIPENDENTE	
CSADLA61C48I452Y	CASU	ADELE	ADDETTA LAVANDERIA	36	ADDETTA LAVANDERIA		DIPENDENTE	
CHLMRC55P04A192E	CHELO	MARCO	MEDICO SPECIALISTA FISIATRA	20	MEDICO SPECIALISTA FISIATRA	MEDICO SPECIALISTA FISIATRA	COLLABORATORE	
CRBSRN96S45I4520	CARBONI	SABRINA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
CRDVNT82B50E281D	CARDIA	VALENTINA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
CRAGNE59B25I452N	CARIA	EUGENIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
CCCMTR71S41L158U	COCCONE	MARIA TERESA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
CNTLSS9H03I452W	CONTINI	ALESSIO	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
CGTMRN80A47I452W	CUGUTTU	MORENA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
DGAMRT72B57I452R	DAGA	MARIA RITA	CENTRALINISTA	36	CENTRALINISTA		DIPENDENTE	
DLRFNC71L69I452Z	DELRIO	FRANCESCA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
DSSBTS74M69G203Y	DESSI'	BATTISTINA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE	PECS I E II livello	DIPENDENTE	
DTTNNL66T09L093M	DETTO	ANTONELLO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
DTTMRN75M50I452Q	DETTORI	MORENA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
DPPLENE95D47I452L	DOPPIU	ELENA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
FSAMHL88S04I452R	FAIS	MICHELE	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
FLCPRZ63H66A192R	FALCHI	PATRIZIA	RSPP	36	RSPP	PEDAGOGISTA CLINICA	DIPENDENTE	
FNZLTB80C44I452N	FANZELLI	ELISABETTA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
FDDGMN66M48I743C	FODDAI	GIACOMINA	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	30	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	PSICOMOTRICISTA	DIPENDENTE	
FRNCRU84P06I452J	FRANCESCHINI	CARLO	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE	TECNICO DIR	DIPENDENTE	
FRANNL65A03F977X	FRAU	ANTONELLO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
GSAGPP78L69I452L	GAIAS	GIUSEPPINA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
GLMSFN89B54I452B	GALIMBERTI	STEFANIA GIUSEPPINA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
GNAMTT97D15I452U	GANAU	MATTEO	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
GSPLLN65B68I452G	GASPA	LILIANA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
GSPGZL65T41I452L	GASPA	GRAZIELLA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
NCNSMN83D48G113B	INCANI	SIMONA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
LDDCRN71D70I452T	LEDDA	CATERINA	ADDETTA LAVANDERIA	36	ADDETTA LAVANDERIA		DIPENDENTE	
LDDGVN65E06I452K	LEDDA	GAVINO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	COORDINATORE OSS		DIPENDENTE	
LNGSNO74L46I452Z	LONGHEU	SONIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
LRGLRA75M61I452Y	LORIGA	LAURA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
LGSSRA83S46H501R	LUGAS	SARA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
MNCBBR71P68I452X	MANCA	BARBARA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
MNCGP68T16I452K	MANCA	GIUSEPPE	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
MRNSRN82H52I452N	MARONGIU	SABRINA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
MLELSS85T01I452O	MELE	ALESSIO	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
MRCRNT85L41I452Z	MERCURIO	RENATA	INFERNIERA PROFESSIONALE	27	INFERNIERA PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
MRECLP68P07I452F	MEREU	CARLO	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
MRENCL73D26I452O	MEREU	NICOLA	MANUTENTORE - AUTISTA	36	MANUTENTORE - AUTISTA			
MRELCU75E29I452F	MEREU	LUCA	AUTISTA	36	AUTISTA			
MRUDLD59P50I452P	MURA	ADELAIDE	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE	PSICOMOTRICISTA IN ACQUA	DIPENDENTE	
MRULGE73M65I452J	MURA	ELGA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
MRRGNT71R28F979H	MURRIGHILE	TOMMASO	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE	MASTER LIS LINGUA DEI SEGANI	DIPENDENTE	
MSNFBN91M14I452V	MUSINU	FABIANO	INFERNIERE PROFESSIONALE	36	INFERNIERE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
NMTRYN02P477224M	NEMATI FARD	ARYANA	INFERNIERA PROFESSIONALE	36	INFERNIERA PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
NRRNDR75E27A192Q	NURRA	ANDREA	CUOCO	36	CUOCO			
NVLMLRT9A41A192Z	NUVOLI	MARTA	OPERATRICE SOCIO SANITARIA	36	OPERATRICE SOCIO SANITARIA		DIPENDENTE	
PRNGLI88B57I452E	PERINU	GIULIA	PSICOLOGA	27	PSICOLOGA	PSICOTERAPEUTA	DIPENDENTE	
PGILSN93R11I452U	PIGA	ALESSANDRO	CUOCO	36	CUOCO			
PGIGLC75L14I452Z	PIGA	GIAN LUCA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
PNNGPP81E07I452D	PINNA	GIUSEPPE	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
PNNCRN88B43I452U	PINNA	CATERINA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
PRSRSO95C41A192U	PIRAS	GIAN BACHISIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
PRSGDI96E57I470G	PIRAS	GIADA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
PRSRSO95C41A192U	PIRAS	ROSA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
PRSVT59A25B068O	PIRAS	SALVATORE	DIRETTORE GENERALE	38	DIRETTORE GENERALE		DIPENDENTE	
PSTNTN67B23I452D	PISTUDDI	ANTONIO	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
PRQGST72B14I452L	PORQUEDDU	CRISTIANO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
PROMHL68P30I452T	PORQUEDDU	MICHELE	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	

PRGRRT74A68L180Q	PRUGNI	ROBERTA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
PGGSRA85C70G203B	PUGGIONI	SARA	ADDETTA LAVANDERIA	36	ADDETTA LAVANDERIA		DIPENDENTE	
PLNPP65C31F205F	PULINA	GIUSEPPE	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
RCCLSN96L06I452U	RICCI	ALESSANDRO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
RDUFNC01C49I452J	RUDA	FRANCESCA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
RUINTN60C07I452V	RUIU	ANTONIO	OPERAIO QUALIFICATO	36	OPERAIO QUALIFICATO		DIPENDENTE	
RUIPLA65H17I452S	RUIU	PAOLO	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
RZZMLS89P6I452H	RUZZU	MANOLA SANTINA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
SLSMGV77H42I452E	SALIS	MARIA GIOVANNA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	COORDINATRICE EDUCATORI	TECNICO COMPORTAMENTO RBT	DIPENDENTE	
SNNFNC72S28H501O	SANNA	FRANCESCO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
SNNFNC82B42I452Z	SANNA	FRANCESCA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
STTMNL79S65I452O	SATTA GIANNICCHEDDA	MANUELA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
SAUGFR52D156203O	SAU	GIANFRANCO	DIRETTORE SANITARIO	20	DIRETTORE SANITARIO	MEDICO SPECIALISTA NEUROLOGO	DIPENDENTE	
SCNMLR83E65I452O	SCANU	MARIA LAURA	ASSISTENTE SOCIALE	36	ASSISTENTE SOCIALE	maste aba l livello, master tecnico superiore per gestione e	DIPENDENTE	
scdgvn93e13i452o	SCODINO	GAVINO	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
SCHMRT73D54I452I	SECHI	MARIA RITA	EDUCATORE PROFESSIONALE	30	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
SRRLSLV74T63I452Z	SERRA	SILVIA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
SNIFNC80M56I452Z	SINI	FRANCESCA	COLLABORATRICE AMMINISTRATIVA	36	COLLABORATRICE AMMINISTRATIVA		DIPENDENTE	
SNIFNC83L53I452G	SINI	FRANCESCA INF	INFERMIERA PROFESSIONALE	36	INFERMIERA PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
SLOMNG72P59I452R	SOLE	MARIA ANGELA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
SLNSFN70E57I452G	SOLINAS	STEFANIA	AUSILIARIO SOCIO SANITARIO	24	AUSILIARIO SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
SLNRRT91B16I452W	SOLINAS	ROBERTO	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
SLNSFN70E57I452G	SOLINAS	STEFANIA	AUSILIARIO SOCIO SANITARIO	36	AUSILIARIO SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
STGNLN78C45G203L	SOTGIA	NICOLINA DOMENICA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
SPNSFN91R55I452K	SPANEDDA	STEFANIA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
SPSTZN74R67I863E	SPISSU	TIZIANA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
STCGNN74A27I452N	STACCA	GIOVANNI	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
SLSGLC97A07I452Q	SULAS	GIANLUCA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
SSSNNA71B65E377R	SUSSARELLU	ANNA	COLLABORATRICE AMMINISTRATIVA	36	COLLABORATRICE AMMINISTRATIVA		DIPENDENTE	
SSSMRC83T18I452R	SUSSARELLU	MARCO	IMPIEGATO D'ORDINE	36	IMPIEGATO D'ORDINE		DIPENDENTE	
RRUGFR90B13I452D	URRU	GIANFRANCO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	
SUAMNC66D52I452C	USAII	MONICA	CENTRALINISTA	36	CENTRALINISTA		DIPENDENTE	
VRDNTT74H50L509T	VIRDIS	ANTONIETTA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
ZRAMNN88H66I452W	ZARA	MARIANNA	EDUCATORE PROFESSIONALE	36	EDUCATORE PROFESSIONALE		DIPENDENTE	
ZRLLSS93H26B068O	ZARELLI	ALESSIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale della Struttura